

N° SENT
N° RGAC
N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 79518 Ruolo Generale dell'anno 2012 e trattenuta in decisione all'udienza del 2 marzo 2015, vertente

TRA

PRESUTTO Anna, TUFARO Giulio, PRESUTTO Giuseppe e SABBATINO Maria, elettivamente domiciliati a Roma, piazza Trinità dei Monti n° 16, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Fornaro, da cui sono rappresentati e difesi in forza di procure speciali rilasciate su fogli allegati all'atto di citazione,

ATTORI

E

DEMOCRAZIA CRISTIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e FONTANA Giovanni, elettivamente domiciliati a Roma, largo Massico n° 7, presso lo studio dell'avv.to Federico Tedeschini, che li rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Natale Callipari del Foro di Verona e Gianluigi Pellegrino del Foro di Lecce, in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

CONVENUTI

E

DARIDA Clelio e DUCE Alessandro,

CONVENUTI CONTUMACI



E

CERENZA Raffaele, POTENZA Giovanni e SANZA Angelo Maria, elettivamente domiciliati a Roma, piazza Trinità dei Monti n° 16, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Fornaro, che li rappresenta e difende in forza di procure speciali rilasciate su fogli separati allegati all'atto di intervento,

E

FUMAGALLI Battistina Ombretta, elettivamente domiciliata a Roma, Largo Messico n° 7, presso lo studio dell'avv.to Federico Tedeschini, da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente all'avv.to Natale Callipari del Foro di Verona ed all'avv.to Gianluigi Pellegrino del Foro di Lecce, in forza di procura speciale a margine dell'atto di intervento,

INTERVENUTI

OGGETTO: impugnazione delibere di associazione non riconosciuta.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (citazione): "Voglia il Tribunale adito in via cautelare ex art. 23, 3° comma e 24, 4° comma, c.c. nonché artt. 669 quater e 700 c.p.c. sospendere ... l'esecuzione delle deliberazioni adottate nell'assemblea denominata XIX Congresso Nazionale DC del 10-11 novembre 2012 ... nonché per tutti gli atti presupposti, conseguenti, connessi e derivati ... compreso il recente ma non ancora disponibile deliberato del c.d. Consiglio Nazionale del 6 dicembre 2012, anch'esso viziato. Nel merito, accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità ovvero annullabilità della convocazione e costituzione dell'assemblea del XIX Congresso Nazionale del 10-11 novembre 2012 e per quanto di ragione del Consiglio Nazionale del 6/12/2012 nonché di ogni atto conseguente o derivato posto in essere. Sempre nel merito, accertare e dichiarare la inesistenza, la nullità e/o annullabilità delle delibere tutte adottate dal Congresso Nazionale del 10-11 novembre 2012 e dall'asserito Consiglio Nazionale del 6/12/2012 con ogni salvezza per i danni patrimoniali e non patrimoniali da accertare nel prosieguo del giudizio ovvero anche in separata sede, come pure per gli ulteriori atti che dovessero essere compiuti dai convenuti e dai loro aventi causa, dei quali con il presente atto sin da ora si chiede e/o si chiederà, anche con ulteriori



atti, la sospensione cautelare mediante provvedimenti d'urgenza ed anche inibitori ...”;

per parte convenuta (memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.): “... insistono per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via pregiudiziale di rito: accertata la perdita della qualità di associato in capo agli intervenuti Cerenza Raffaele, Potenza Giovanni, Sanza Angelo Maria, dichiarare la carenza di legittimazione ad intervenire in capo agli stessi. Nel merito: respingere tutte le domande svolte da parte attrice perché infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni svolte in atto. ... Con vittoria di spese, compensi come per legge”;

per gli intervenuti Cerenza e più (atto di intervento): “Gli intervenienti ... chiedono l'accoglimento delle proprie domande ai sensi dell'art. 105, I comma, c.p.c. nonché di quelle delle parti attrici ai sensi del II comma dello stesso articolo con conseguente annullamento delle delibere impugnate ... con vittoria di spese di lite”;

per l'intervenuta Fumagalli (atto di intervento): “Voglia il Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio. In via principale: accogliere le conclusioni precisate nella propria comparsa di risposta da Democrazia Cristiana e Giovanni Fontana, da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie. In subordine, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., nominare un curatore speciale con il compito di convocare il Congresso Nazionale dell'associazione al fine di permettere allo stesso la nomina degli organi dell'associazione, ponendo l'ente nelle condizioni di proseguire autonomamente la propria vita associativa e di perseguire i propri scopi. Con vittoria di spese e competenze di lite”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione gli attori Presutto Anna, Tufaro Giulio, Presutto Giuseppe e Sabbatino Maria, premesso di essere associati alla Democrazia Cristiana, impugnavano le delibere adottate dal 19° Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, tenutosi a Roma il 10-11/11/12, e dal Consiglio Nazionale DC del 6/12/12, nonché di tutti gli atti conseguenti e/o derivati dalle predette assemblee e ne chiedevano la dichiarazione di inesistenza e/o di nullità ovvero l'annullamento per



tutti i motivi indicati in citazione e qui riportati: 1) violazione degli artt. 2, 3, 20, 71, 72 e 73 dello Statuto DC nonché degli artt. 20 c.c. e 8 disp. att. c.c. per illecita convocazione del Congresso senza il rispetto dei presupposti e dei requisiti di legge; 2) violazione degli artt. 2, 4, 9, 11 dello Statuto DC, anche con riferimento agli artt. 20, 23 e 24 c.c. e 8 disp. att. c.p.c., sotto altro profilo, stante la mancanza dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo e l'utilizzo di procedure illecite adottate da parte dei convenuti sia per il tesseramento che per le convocazioni e le deliberazioni delle suddette assemblee anche con riguardo alle cariche politiche e rappresentative; 3) violazione degli artt. 71 e 136 dello Statuto DC, nonché degli artt. 20-24 c.c.. Tanto premesso, gli attori concludevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Si costituivano in giudizio i convenuti Democrazia Cristiana, in persona del legale rappresentante Adolfo Vittorio, segretario amministrativo, e Fontana Giovanni, i quali concludevano per il rigetto della domanda attrice.

Nessuno si costituiva in giudizio per i convenuti Darida Clelio e Duce Alessandro, dichiarati contumaci, mentre all'udienza di comparizione del 12/2/13 il procuratore di parte attrice dichiarava di non aver interesse a proseguire l'azione nei confronti del convenuto Lega Silvio.

Nel corso del giudizio intervenivano ad adiuvandum Cerenza Raffaele, in proprio quale iscritto alla DC e quale presidente dell'associazione Iscritti DC al 1993, Potenza Giovanni e Sanza Angelo Maria, entrambi come iscritti e Consiglieri Nazionali DC, i quali concludevano per l'accoglimento delle loro domande (impugnazione delle predette delibere del 19° Congresso Nazionale della DC del 10-11/11/12 e del Consiglio Nazionale Dc del 6/12/12 e degli atti connessi e consequenziali) e di quelle degli attori.

Nel corso del giudizio interveniva ad opponendum Fumagalli Battistina Ombretta, la quale concludeva per l'accoglimento delle conclusioni proposte dai convenuti Democrazia Cristiana e Fontana Giovanni.

A seguito di ricorso "... per la sospensione cautelare dell'efficacia delle deliberazioni tutte adottate nell'asserito 19° Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana tenutosi a Roma il 10-11/11/12 e del c.d. Consiglio Nazionale DC del



6/12/12, nonché di tutti gli atti, assemblee, poteri, nomine e deliberazioni conseguenti e/o derivati dalle predette assemblee ...”, con ordinanza riservata del 21-25/3/13, confermata in sede di reclamo, era accolta l’istanza -ex art. 23, 3° comma, c.c.- di sospensione dell’esecuzione delle delibere in parola.

La causa era istruita documentalmente, essendo stata ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ed all’udienza del 2/3/15 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 gg): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 25/5/15.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la contumacia dei convenuti Darida Clelio e Duce Alessandro, non costituitisi in giudizio nonostante la ritualità della notificazione dell’atto di citazione in data 20/12/12 (con autorizzata dimidiazione dei termini a comparire) per l’udienza dell’11/2/13 (d’ufficio al 12/2/13), mentre deve ritenersi non costituito il rapporto processuale nei confronti del convenuto Lega Silvio.

La competenza a decidere è del Tribunale in composizione monocratica, in quanto non risulta ricorrere alcuna ipotesi di riserva di collegialità, ex art. 50 bis, 1° comma, c.p.c.: l’associazione convenuta non è un’associazione riconosciuta e quindi non è richiesto l’intervento necessario del PM.

In punto di rito non pare possibile dubitare della piena legittimazione ad intervenire da parte di Cerenza Raffaele, Potenza Giovanni e Sanza Angelo Maria, in quanto costoro risultano, in difetto di provvedimenti di esclusione o di recesso dall’associazione, a tutti gli effetti ancora associati alla Democrazia Cristiana ‘storica’, come definita per comodità espositiva anche dalle parti.

L’intervento ad adiuvandum è anche ammissibile, in quanto gli stessi hanno l’interesse, non di mero fatto ma giuridicamente qualificato, a sostenere, in quanto appunto facenti parte dell’associazione e quindi direttamente coinvolti dagli effetti delle delibere impugnate, le ragioni degli odierni impugnanti al fine di rimuovere le delibere ritenute invalidamente adottate.



Per gli stessi motivi è pienamente legittimo ed ammissibile l'intervento della Fumagalli, la quale, di converso, ha l'interesse opposto a sostenere la piena validità delle delibere impugnate.

La domanda attrice è fondata e va accolta.

Gli attori hanno eccepito l'invalidità, per i motivi già precedentemente indicati, delle delibere adottate dal XIX Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, tenutosi a Roma il 10-11/11/12, (cfr. doc. 2 di parte attrice) e dal Consiglio Nazionale DC del 6/12/12 (cfr. doc. 3 di parte attrice), nonché di tutti gli atti consequenziali, e ne hanno chiesto l'annullamento: tale è correttamente la sanzione prevista dall'art. 23 c.c. nel caso di invalidità formali o sostanziali delle delibere di associazioni (riconosciute o non riconosciute), apparendo ultronei i riferimenti alla inesistenza ed alla nullità.

Tanto premesso, appare opportuno riportare, in quanto pienamente da confermare in difetto di allegazioni o deduzioni di parte attrice, tali da porre in crisi l'impianto argomentativo e l'iter logico seguito, la richiamata ordinanza riservata del 21-25/3/13 del seguente tenore: " ... *Benché non oggetto di causa e sicuramente questione pacifica fra le parti, va ricordato che la Democrazia Cristiana, della cui esistenza non pare potersi dubitare alla luce di Cass. 25999/10, è una associazione non riconosciuta, cui vanno applicate le disposizioni del codice civile, come previsto per tutti i partiti politici in Italia (art. 49 Cost. sulla libertà di associazione). ... Dal punto di vista procedurale, si rammenta che l'art. 23 c.c. è sempre applicabile in caso di decisioni incidenti su diritti soggettivi degli associati, a nulla rilevando che si sia in presenza di una delibera non dell'assemblea, ma di un differente organo dell'associazione (nel caso di specie Consiglio Nazionale); al riguardo va ribadito - come da pacifica giurisprudenza di questa Sezione- che la disciplina di cui all'art. 23 c.c. deve ritenersi applicabile non solo alle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione, ma anche a quelle di tutti gli organi che incidano nella materia dei diritti soggettivi degli associati e questo al fine di evitare che l'associato, che lamenti una lesione ai propri diritti soggettivi, rimanga privo di tutela per il solo fatto che l'atto, che si assume lesivo, promani da un organo diverso dall'assemblea.*



Dal punto di vista sostanziale va da ultimo ricordato, in relazione alla questione dell'impugnazione delle deliberazioni delle associazioni, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della dottrina, i principi, desumibili dalla normativa in materia di invalidità delle deliberazioni delle società, possono essere applicati anche alle associazioni, ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni dettate dal codice civile per le associazioni stesse.

Passando al merito e seguendo l'ordine delle doglianze di parte ricorrente, si osserva che in primis è stata eccepita l'illegittimità del procedimento di convocazione del Congresso Nazionale per violazione degli artt. 2, 3, 20, 71 e 73 dello Statuto della DC nonché degli artt. 20 c.c. e 8 disp. att. c.c., rilevando al riguardo 1) che i ricorrenti non avevano ricevuto alcuna convocazione mediante avviso personale, atteso che la convocazione era avvenuta attraverso avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e che non risultava comunicato l'ordine del giorno, rimasto sconosciuto fino al giorno dell'assemblea; 2) che la convocazione del Congresso Nazionale, inizialmente fissata per il 12-14/10/12, era stata poi di fatto rinviata al 10-11/11/12, senza che i consiglieri e gli iscritti ne fossero informati e senza alcuna indicazione dell'ordine del giorno; 3) che la convocazione del Congresso Nazionale non era stata deliberata dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti (art. 75/5 St DC); 4) non erano stati deliberati dal Consiglio Nazionale la data, il luogo, l'ordine del giorno del Congresso né tanto meno il Regolamento del Congresso (art. 71, u.c., St DC); 5) non era stata tenuta alcuna assemblea dei delegati al Congresso (art. 71/1, St DC); 6) non erano stati convocati tutti gli iscritti né i consiglieri nazionali in carica né tanto meno i soggetti qualificati previsti dall'art. 71/2 St DC; 7) che non erano stati convocati i delegati né presentate le liste per il Congresso (art. 72 St DC); 8) che era stato violato l'art. 20 St DC che prevede il sistema di elezione di tipo proporzionale su liste concorrenti ed il voto segreto, non essendo previsto in alcun caso il voto per acclamazione; 9) che non si era svolto alcun 'precongresso' per l'elezione dei delegati (artt. 73 St DC).

Da parte loro tanto i resistenti quanto l'intervenuta Fumagalli hanno eccepito l'infondatezza delle doglianze ed hanno allegato che si era proceduto secondo il



dettato dello Statuto e coerentemente con le dimensioni attuali dell'associazione, costituita da circa milleottocento iscritti a fronte degli oltre duemilioni del periodo precedente ai primi anni '90; che la base degli associati era stata individuata, visto il tempo trascorso ed il passaggio di molti iscritti ad altre formazioni politiche, con il richiedere agli ex associati una manifestazione di volontà sul permanere nell'associazione, unitamente al rilascio di una certificazione per attestare lo status di associati alla DC nel 1992, ultimo anno di tesseramento; che si era così proceduto, conformemente allo Statuto, alla convocazione di tutti gli associati, ricorrenti compresi; che l'attuale organizzazione e consistenza dell'associazione non consentiva la nomina di delegati e che in ogni caso l'aver dato la possibilità di votare alla base, cioè ai deleganti, rendeva superfluo il ricorso ai delegati; che, oltre alla comunicazione personale, vi era stata la pubblicazione della convocazione del Congresso Nazionale sulla Gazzetta Ufficiale e su due giornali a tiratura nazionale; che anche i lavori congressuali e le votazioni, con modalità di voto segrete e su base regionale, erano state conformi allo Statuto e si erano concluse con la nomina del Segretario politico e dei membri del Consiglio Nazionale.

Iniziando l'esame dalle questioni concernenti la legittimità della convocazione e costituzione del Congresso Nazionale, va ricordato che lo Statuto della Democrazia Cristiana agli artt. 71 e ss St contiene alcune regole sia di carattere sostanziale che di carattere procedurale, che consentono di esaminare la doglianza dei ricorrenti.

Orbene, l'art. 71 St prevede che "il Congresso Nazionale è l'assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali, dei parlamentari e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all'estero. Al Congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri nazionali, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana. Il Congresso è ordinario e straordinario. Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni due anni, nella data, nel luogo e con l'ordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale, il quale ne approva il regolamento per: a) discutere la relazione del Segretario Politico ed i temi del Congresso; b) proporre i



programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Partito; c) eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio nazionale; d) eleggere i 2/3 dei componenti la commissione elettorale nazionale. ...”, mentre l’art. 72 St prevede la disciplina sulla nomina dei Delegati al Congresso nazionale, l’art. 73 St disciplina l’elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale per l’elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale e da ultimo l’art. 74 disciplina il pre-congresso regionale per l’elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale.

Dall’esame della normativa statutaria in materia di costituzione e composizione dei partecipanti al Congresso nazionale appare evidente che il Congresso nazionale della DC non è -per così dire- un organo di primo livello, cui partecipano direttamente tutti gli associati, da convocare personalmente per partecipare all’assise, ma si presenta come un organo di terzo livello, con la prevista partecipazione (fra gli altri) dei delegati regionali, a loro volta eletti in appositi congressi regionali dai delegati provinciali; del resto la definizione del Congresso nazionale, contenuta nel citato art. 71 St, è di cristallina chiarezza quando afferma che “il Congresso nazionale è l’assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali,....”.

E’ ben vero -si potrebbe obiettare- che, come allegato dall’associazione resistente, le votazioni al congresso sono avvenute su base regionale, ma si tratta di una procedura diversa da quella, di terzo livello, prevista dallo Statuto.

Invero, mentre la disciplina statutaria, prevedendo apposite consultazioni a livello provinciale e poi regionale per la nomina dei delegati, garantiva una tendenziale rappresentatività su base provinciale dei partecipanti al Congresso nazionale, la partecipazione al XIX Congresso dei residui iscritti alla DC, mediante la loro convocazione diretta, non ha garantito detta distribuzione e solo per un mero caso detta partecipazione diretta avrebbe potuto rispecchiare le realtà locali del Paese; infatti, pur avendo i promotori pretesamente convocato tutti gli iscritti ancora in vita e non passati ad altri partiti e pur risiedendo costoro in varie province d’Italia (cfr. doc. 6 di parte resistente), non vi è prova che i partecipanti all’assise (dal verbale dei lavori congressuali risulta che i votanti erano stati 1143 su 1742 iscritti,



come risulterebbe dal citato doc. 6) fossero appunto espressione delle varie realtà locali, che invece gli artt. 71 e ss St tendevano ad assicurare.

In altri termini la rilevanza data all'ambito locale (provinciale e regionale) riguardava per Statuto la provenienza dei delegati e non, come invece di fatto avvenuto, le modalità di voto nel congresso.

Del resto anche dette votazioni per ambito territoriale erano affidate al mero caso, cioè a chi avesse partecipato all'assise, e non invece a quella proporzionata distribuzione dei delegati da realizzare in base agli artt. 72 e ss St.

Lo stesso discorso vale in ordine alla tesi dei resistenti e dell'intervenuta Fumagalli sul fatto che la mancata previa elezione e poi partecipazione ai lavori ed alle votazioni congressuali da parte dei delegati regionali era stata in concreto superata dal fatto che, coerentemente con la ridotta dimensione attuale della DC, al Congresso nazionale era stata direttamente convocata la base degli iscritti e quindi i singoli virtuali deleganti.

Al riguardo la giustificazione del carattere 'relativo' ed 'adattabile' delle disposizioni statutarie, alla luce della differente struttura attuale della DC e del minor numero di iscritti (cfr. memoria di risposta: "Lo statuto della DC, ove possibile, è stato quindi applicato e nulla è stato fatto in contrasto con la lettera delle sue disposizioni"), non appare appagante e trova un limite nel fatto che se si intende essere espressione di una tradizione politica e i continuatori della DC, mai estinta - come ribadito con il richiamo alle sentenze n. 1305/09 della Corte di Appello di Roma e n. 25999/10 delle SU della Cassazione, con le quali era stato stabilito che il partito Democrazia Cristiana non era mai stato posto in liquidazione-, è evidente che lo Statuto, ossia la regola di funzionamento dell'ente e dei suoi organi, deve essere osservato in tutto e per tutto; infatti, diversamente opinando, si dovrebbe verificare di volta in volta, in base a chi intende essere il continuatore del partito ed alle sue reali dimensioni, quale sia il limite ("... ove possibile ...") dell'applicazione della disciplina statutaria e stabilire di volta in volta e caso per caso quale parte dello Statuto debba essere applicata e quale parte possa essere tralasciata, in quanto



ultronea e troppo complessa rispetto alle dimensioni della realtà attuale dell'associazione.

Se si intende essere i continuatori dell'esperienza politica della DC e se quel partito aveva un determinato Statuto, è conseguenziale che quello Statuto deve essere osservato in ogni sua parte, fino a quando lo stesso non venga legittimamente modificato, e la sua osservazione non può essere una variabile indipendente.

Nessuno vieta -né certamente può vietarlo l'Autorità giudiziaria- che, conformemente ai principi costituzionali, i cittadini si possano liberamente associare per partecipare alla vita politica e possano stabilire come meglio credono le regole per disciplinare la vita interna delle associazioni cui danno vita, anche prevedendo, come massima espressione di democrazia, la partecipazione diretta dei singoli associati alle scelte, agli indirizzi, all'organizzazione interna dell'associazione stessa, ecc..

Peraltro se alcuni associati hanno inteso ridare vitalità alla DC e continuare l'esperienza politica di quel partito e si professano come continuatori della DC, è di tutta evidenza che costoro non possono che attivarsi conformemente allo Statuto che, fino a modificazione dello stesso nelle forme statutarie, è legge per tutti gli associati.

In conclusione il XIX Congresso Nazionale della DC del 10-11/11/12 non si è tenuto in maniera conforme allo Statuto, non essendo stato preceduto dall'elezione dei delegati locali e non avendovi partecipato, fra gli altri, i delegati regionali, a nulla rilevando la convocazione e partecipazione diretta dei pretesi attuali associati, non statutariamente prevista.

Pertanto, in base ad una valutazione sommaria degli atti di causa, appare verosimilmente fondato il fumus boni iuris quanto all'impugnazione delle deliberazioni assunte dal XIX Congresso Nazionale della DC del 10-11/11/12, stante la illegittima convocazione e costituzione del Congresso stesso.

Le superiori osservazioni assorbono ogni altra questione in ordine all'esatta individuazione degli attuali associati, in relazione a quelli iscritti nel 1992, ed alla rituale loro convocazione per l'assise del 10-11/11/12; risultano assorbite tutte le altre doglianze attinenti allo svolgimento dei lavori congressuali e delle votazioni.



Per quanto attiene all'impugnazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale della DC del 6/12/12 (doc. 3 di parte ricorrente), appare consequenziale che la verosimile invalidità delle deliberazioni del Congresso Nazionale del 10-11/11/12, aventi ad oggetto la nomina del Segretario politico (Fontana Giovanni) e dei membri del Consiglio Nazionale, comporta l'invalidità delle deliberazioni assunte dal predetto Consiglio Nazionale, riunitosi appunto il 6/12/12.

Passando al profilo del periculum in mora, rileva il Giudice, in ciò concordando con l'ordinanza 10/1/13 di questo stesso Tribunale (dott. Romano), che tutte le deliberazioni impugnate, sia quelle assunte dal Congresso nazionale che quelle assunte dal Consiglio Nazionale, traggono origine da una attività che si presenta viziata ab origine proprio perché posta in essere da un organo (il Congresso nazionale), che risulta illegittimamente convocato e composto: come detto l'invalidità delle deliberazioni del Consiglio nazionale è di natura derivata.

In tale contesto lo scenario politico, sia a livello nazionale che a livello locale con le richiamate prossime elezioni amministrative e la riattivazione degli organi dell'ente (Segretario politico e Consiglio nazionale) fanno verosimilmente propendere sia per lo svolgimento in concreto di attività politica, come del resto è naturale che sia per un partito politico, che per la partecipazione alle prossime competizioni elettorali.

Sussiste pertanto il pericolo che, in questo modo, la linea politica del partito possa essere determinata da soggetti non legittimati dagli organi statutariamente previsti e che detti soggetti possano svolgere attività di propaganda politica e di tesseramento nonché presentare liste elettorali e deliberare apparentamenti con questo o quell'altro schieramento politico e che quindi possano porre le basi di una situazione dai molteplici risvolti, che può in concreto dar luogo a conseguenze irreversibili e, comunque, di difficile rimozione.

Alla luce delle risultanze di causa, ricorrendo i presupposti di legge, va accolta l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti e va pertanto sospesa l'efficacia esecutiva di tutte le deliberazioni assunte dal XIX Congresso Nazionale della



Democrazia Cristiana del 10-11/11/12 e dal Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana del 6/12/12.

Il regime delle spese verrà regolato con la sentenza di merito. ...” (cfr. citata ordinanza).

Le superiori deduzioni, che continuano ad essere valide anche nel presente giudizio di merito, in difetto di circostanze nuove o di nuove deduzioni in diritto da parte dei convenuti, e che hanno trovato conforto nell'ordinanza collegiale di rigetto del reclamo del 26/6-29/7/13, comportano l'accoglimento della domanda attorea, non apparendo necessario procedere ad ulteriori implementazioni motivazionali anche in ordine agli altri profili di invalidità denunciati dagli attori.

L'unica considerazione va fatta in replica alle deduzioni dei convenuti e della intervenuta ad opponendum in sede di comparsa conclusionale in ordine all'accertata esistenza della Democrazia Cristiana.

Al riguardo, già richiamata nell'ordinanza cautelare la giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. 25999/10), si vuole solo ribadire che, proprio perché la Democrazia Cristiana è stata ritenuta ancora esistente, è necessario che la vita associativa, a prescindere dal numero degli iscritti, venga disciplinata secondo le regole statutarie, vincolanti per tutti gli associati fino ad una eventuale modificazione delle stesse da adottare in conformità alle medesime regole interne.

Qualora, diversamente opinando si desse seguito alla deduzione di parte convenuta sull'applicabilità di parti dello Statuto in pretesa conformità ed adeguatezza con il nuovo contesto numerico degli associati (cfr. comparsa conclusionale: “ ... Si diceva, dunque, che lo Statuto della Democrazia Cristiana è stato applicato fin dove possibile dai resistenti, ovvero in tutte le parti che risultavano e risultano coerenti con le dimensioni associative e comunque nel pieno rispetto dei principi che presiedono al diritto di associarsi. ...”), si arriverebbe -come già detto in ordinanza- ad un assoluto relativismo, che non consentirebbe di tutelare chi, come evidentemente gli attori e gli intervenuti ad adiuvandum, ha sul punto una posizione differente e pretende la scrupolosa applicazione dello Statuto a garanzia di tutti gli associati.



Sul punto è sufficiente richiamare quanto già osservato nell'ordinanza cautelare e cioè che “ ... *se alcuni associati hanno inteso ridare vitalità alla DC e continuare l'esperienza politica di quel partito e si professano come continuatori della DC, è di tutta evidenza che costoro non possono che attivarsi conformemente allo Statuto che, fino a modificazione dello stesso nelle forme statutarie, è legge per tutti gli associati. ...*”, a prescindere dalle attuali dimensioni numeriche dell'associazione non riconosciuta, denominata Democrazia Cristiana.

Alla luce delle superiori osservazioni, la domanda attrice va accolta con conseguente annullamento delle delibere impugnate.

Nella comparsa conclusionale degli attori e degli intervenuti ad adiuvandum ci si è domandati se, alla luce delle difese dei convenuti e dell'intervenuta ad opponendum, non ricorresse “ ... l'ipotesi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che l'Ill.mo Giudice potrà valutare adeguatamente. ...”.

Si ritiene che detta domanda, con riferimento all'art. 96/1 c.p.c., sia inammissibile, in quanto formulata non all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 3941/02), ma per la prima volta nella memoria conclusionale di replica.

In ogni caso la domanda ex art. 96, 1° comma, c.p.c. sarebbe da rigettare per mancata allegazione dei presupposti stessi, oggettivi e soggettivi, legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 18169/04).

Se il riferimento dovesse essere inteso come sollecitazione al Giudice per l'esercizio d'ufficio dei poteri sanzionatori ex art. 96, 3° comma, c.p.c., si ritiene che non ricorrano i presupposti della difesa manifestamente temeraria e che non si debba ulteriormente motivare sul punto.

Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare (primo e secondo grado), sono liquidate in dispositivo e vengono poste in solido a carico dei convenuti e dell'intervenuta Fumagalli per la soccombenza. Va ordinata la distrazione delle spese in favore del procuratore degli attori e degli intervenuti, in quanto dichiaratosi procuratore antistatario all'udienza di p.c..

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri



forensi, entrato in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l'attività professionale del legale: la procedura cautelare si è svolta in corso di causa e quindi l'attività professionale deve essere intesa senza soluzioni di continuità;

L'udienza di p.c. si è tenuta il 2/3/15 e i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 25/5/15; quindi deve essere applicato integralmente il nuovo regime, alla luce dell'art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex Cass. SU 17405/12, in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140).

Si è proceduto alla somma degli importi al minimo indicati rispettivamente nella tabella relativa ai 'giudizi di cognizione davanti al tribunale' e nella tabella 'procedimenti cautelari' e nello scaglione di valore 'indeterminabile - complessità media', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore; quindi l'importo complessivo è di 9.719,00 euro (5.885,00 euro per il merito e 3.834,00 euro per il procedimento cautelare).

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dei convenuti Darida Clelio e Duce Alessandro;
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla le deliberazioni assunte dal XIX Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, tenutosi a Roma il 10-11/11/12, e dal Consiglio Nazionale DC del 6/12/12;
- dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte attrice;
- condanna in solido i convenuti Democrazia Cristiana, in persona del segretario amministrativo Vittorio Adolfo, Giovanni Fontana, Darida Clelio e Duce Alessandro e l'intervenuta Fumagalli Battistina Ombretta al pagamento, in favore degli attori Presutto Anna, Tufaro Giulio, Presutto Giuseppe e Sabbatino Maria e degli intervenuti Cerenza Raffaele, Potenza Giovanni e Sanza Angelo Maria, delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, che liquida complessivamente in



9.719,00 euro a titolo di compensi professionali e in 600,00 euro per rimborso spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge. Ordina la distrazione delle spese in favore del procuratore degli attori e degli intervenuti, dichiaratosi antistatario.

Così deciso a Roma, il 4/9/15

il Giudice

dott. Francesco Remo Scerrato

